

## UBI EADEM RATIO, EADEM IURIS DISPENSATIO

Thesaurus Resolutionum Sacrae Congregationis Concilii publicavit in Indice Conclusionum “Axiomata et Regulas Iuris”. Resolutiones “consentaneae ad Tridentinum PP. Decreta aliasque iuris canonici sanctiones” prodierunt. Ipse Thesaurus praedicatur “Episcopis eorumque Vicariis, Causarum Patronis ac aliis in ecclesiastico foro versantibus apprimi utilis ac necessarius”.

Pro summo momento, quod S. C. C. competiit praesertim in Causis matrimonialibus et adhuc competic ad normam can. 250, infrascriptus pro modulo suo ex ultimis quadraginta tomis axiomata aut regulas excerpendas censuit et ex ipsis Causis interpretandas. Celebre est axioma: “*ubi eadem ratio, eadem iuris dispensatio*”.

Quod axioma occurrit in Causa S. C. C. Marsorum Praeeminentiarum de 23 jan. 1869. (Thesaurus S. C. C. vol. 128 (1869) pp. 51-66).

Status quaestionis haec fuit: “In regione —*di Cerchio*— Marsorum diocesi extat ecclesia parochialis sub titulo SS. MM. Ioannis et Pauli. Spirituale eius regimen Archipresbytero, et sex coadiutoribus concreditum est, qui respectivis gaudent praebendis regio patronatui subiectis, atque conferri solitis ad instar beneficiorum. Imo veram et propriam ecclesiasticorum beneficiorum indolem praeseferunt, atque naturam.

Praeterea existit in eadem ecclesia massa communis, cuius annuus reditus, detractis contributionibus aliisque oneribus, ad vim conscendit Centuss. 146 computatis missis 272 quotannis proportionate satisfacendis.

Huius annui reditus participes fruuntur una cum Archipresbytero et ceteris praebendatis, simplices illi sacerdotes indigenae, qui dictae ecclesiae servitio, obtenta venia, adscribuntur.

Sicut vero qui sentiunt commodum, aequum est ut sentiant et incommodum, hinc omnes, qui de comuni proventu symbolam haud aptam sacro constituendo patrimonio percipiunt, operam suam impendere debent in nonnullis ecclesiasticis functionibus peragendis, aliisque obeundis officiis, hoc unico intercedente discrimine, quod duo postremo adscripti ex veteri consuetudine, quolibet deficiente statuto, in infirmis chori subselliis, sedere, et in missis, vesperisque solemnibus ministrorum officio fungi tenentur. Patet id omne ex Vicarii Capitularis epistolio ad H. S. Congregationem transmissio.

—Ibi— “Mai venne applicato alla Chiesa di Cerchio il nostro Piano per le chiese ricettizie o miste, pechè mai è stata considerata come tale. Dessa si è ritenuta sempre come semplice parrocchiale, al cui servizio sono addetti un Arciprete Curato, e sei coadiutori, impropriamente detti canonici, i quali son provvisti di analoghe prebende, che sono veri benefici ecclesiastici colla-

tivi, tutti di patronato regio e si conferiscono con Bolla canonica, come ogni altro beneficio, avendo l'obbligo i rettori dei medesimi di coadiuvare il Parroco nell'esercizio delle anime.

Oltre poi le anzidette prebende, esiste nella prefata chiesa una massa comune il cui annuo reddito, netto di fondiaria, ascende a circa ducati centoquarantasei, col peso di annue messe dugentosettantadue. Tale reddito, non altrimenti che il peso annessovi, si riparte a rate eguali tra l'arciprete, i sudetti canonici, e tutti i sacerdoti semplici del luogo; come del pari si riparte tra essi tutti ogni provento avventizio, purchè siano presenti alle funzioni da cui ha origine. Detti sacerdoti semplici poi hanno l'obbligo di prestar servizio per turno eddomadario alla stessa chiesa, unitamente ai prebendati; cioè debbono cantar messa circa il mezzogiorno ne' di festivi, e ne' giorni feriali dire la messa prima, e fare la visita ssrotina; oltrecchè debbono assistere a tutte le funzioni dell'anno, e gli ultimi due fra essi pararsi da ministri nei Vesperi e Messe solenni; tutto per antica consuetudine, non essendovi statuto alcuno".

Porro inter huius ecclesiae adscriptos cooptatus fuit Franciscus D'Amore eo temporis, quo sacros Ordines suscepit, anno scilicet 1832. Verumtamen brevi in huiusmodi servitio mansit. Siquidem paulo post, videlicet die 7 Iulii pisius anni obtenta ab Episcopo venia abessendi per annum e patria discessit translaturus lares in oppidum di *Forindola* Dioecesis Pinnensis, quin tamen officia postremo adscriptis inhaerentia unquam praestiterit.

Incertum apparet, utrum abessendi veniam iterum ab Episcopo retulerit. Quandoquidem ipse hoc asserit, Vicarius Capitularis confirmat, et Cancellarius Curiae Episcopalis mordicus inficiatur. Verum quidquid de hoc sit illud certum exploratumque in facto est, quod anno 1867 Franciscus D'Amore in patriam reversus Supplex adierit Vicarium Capitularem Mar-sorum, ab eoque postulaverit "*di rincompararsi nella Chiesa*".

Vicarius Capitularis ex parte sua postulantis annuere votis exoptasset: ast Clerus, ad quem instantia remissa fuit, re mature perpensa decrevit "1. Considerando che il perdetto sacerdote D. Francesco D'Amore benchè nella sua ordinazione sia stato ascritto a questa chiesa esso però ci ha rinunziato col fatto costante di una assenza non interrotta di circa 36 ó 37 anni. 2. Considerando che detta assenza non è stata motivata da pubblica utilità della chiesa nè nostra, nè Diocesana, nè Universale, ma solamente dall'utile e profitto individuale, di detto sacerdote: il che non è in merito che debba premiarsi. 3. Considerando non esser vero che la nostra Chiesa debba ricevere qualunque sacerdote per la sola ragione ch'è indigeno, mentre ciò non risulta nè dalla fondazione, nè dai statuti della medesima. 4. Considerando esser falso che la nostra chiesa sia ricettizia, o Capitolare innumerata o semplice parrocchiale, al cui servizio si provvede ordinariamente coll' educazione e promozione de' nuovi soggetti. 5. Considerando che l'iscrizione a questo Capitolo de' nuovi soggetti non si effettua per sola ragione di esser sacerdote indigeno, nuovamente ordinato, ma piuttosto è questa la meta di una carriera di servizio attivo nella

nostra chiesa; carriera la quale ha principio al momento in cui un' individuo si veste da ecclesiastico col permesso del Vescovo *pro tempore*, e questo Vescovo istesso l'ascrive ed obbliga al servizio di detta chiesa, nel cui grembo e servizio si educa; dipende dai cenni di questo Capitolo di cui a tempo fa parte, e surroga i membri che decedono.

6. Considerando che benchè tale servizio prima della di lui ordinazione siasi prestato dal detto sacerdote; esso, come sopra si è detto quasi subito dopo l'ordinazione ci ha rinunziato con un fatto costante, e ciò per un tempo maggiore al bisognevole di ogni prescrizione. 7. Considerando che il detto sacerdote per tutte le su esposte ragioni, non avrebbe alcun diritto che debbaglisi reintegrare colla novella ascrizione al nostro Capitolo; ciò non ostante il Reverendo Capitolo unanimemente delibera e stabilisce, che bramando che il suo numero si accresca di altro soggetto, e perchè e vuol rimuovere da se ogni ombra d'interesse che potrebbe vedersi in una ripulsa, e perchè vuol fare cosa grata al prelodato sacerdote, ed a Mons. Vicario le cui intenzioni si sono interpretate; il Reverendo Capitolo nuovamente l'ascrive, e lo ammette al suo seno facendolo partecipe di tutti gli oneri, proventi ed onori che ne conseguivano.—Volendo poi assegnargli il posto che gli conviene nel Coro Quanto nelle processioni, ed ovunque i Capitolari debbano procedere ordinatamente. Considerando 1. che il sacerdote D'Amore che ora si ascrive a questo Capitolo non ha precedenti in esso, ma oggi è il giorno in cui si presenta ed è nuovo venuto. 2. Considerando che non ha luogo per esso la decisione della Sacra Congregazione de'Riti *Triventina Praecedentiae 29 Martii 1659* (Fontes C. I. C. vol. VII n. 5513, p. 890)—*Inter simplices sacerdotes nulla gaudentes praebenda, anterioritatem suscepti Ordinis Presbyteratus inspiciendam esse* — perchè detta dichiarazione o Decreto, ha luogo, e riguarda solo sacerdoti semplici di una medesima chiesa, e non quando trattasi di quelli di una chiesa da una parte, e di uno che appartiene ad altra chiesa fuori Diocesi, ove è stato per utile e comodo suo, e che ora viene ascritto alla prima.

3. Considerando finalmente che sarebbe atto troppo duro ed ingiusto contro sacerdoti che per lunghissimi anni han prestato servizio attivo in tutte le occasioni, e con grave loro incomodo alla loro chiesa, venire posticipati ad altro sacerdote, membro novello; che ancora deve ascriversi, che non ha alcun precedente meritevole in detta chiesa, ne' titoli di dignità personale, e che costui venga loro preferito per la sola ragione di una più antica ordinazione, esentato dai pesi, e quelli soggetti.

Per tutte queste ragioni, per quelle dette di sopra, e per altre che per brevità omette unanimemente il Reverendo Capitolo, delibera — Che il sacerdote D. Francesco D'Amore che ora viene ascritto al Clero e Capitolo della Parrocchiale di Cerchio, debba ritenersi qual novello sacerdote di detta chiesa e che perciò il posto che gli conviene, è quello dopo tutti gli altri preti, cioè l'ultimo, come a prete novello.”

Aegro animo id tulit Franciscus D'Amore, hinc statim ab huiusmodi resolutione ad Vicarium Capitularem recursum interposuit haec proferens.

“Attesochè la chiesa di Cerchio, com'è noto, è puramente ricettizia, ammettendo tutti coloro che sono ordinati a titolo ed in seno ad essa, percependo ognuno ugualmente sì la rendita ordinaria, che l'avventizia, ed affrontando in pari modo gli oneri corrispondenti, serbando solo fra loro l'ordine di anzianità in ragione del tempo delle rispettive ordinazioni, eccetto l'arciprete titolare che ha ben diverse attribuzioni, ma che facendo parte pure di questa riunione di Clero, fatica e percepisce egualmente. (parte pure di questa riunione di Clero, fatica e percepisce egualmente);

Attesochè i canonici, che fan parte di questo clero, entrano nella regola generale dell'antiorità a seconda del tempo dell'ordinazione ai termini dell'invocata decisione della S. C. de'Riti de'28 Marzo 1659, non avendo altra distinzione sopra gli altri membri, che quella del gratuito godimento di quelle rendite che si sarebbero dovute dividere per equità e giustizia fra tutti, stantechè i medesimi non alleviano affatto le fatiche degli altri componenti lo stesso Clero, tantochè si conferivano una volta anche agliestranei che non domiciliavano nel comune, e non servivano la chiesa. E se la f.m. di Monsignor Segna riunita questi canonicati (una volta in parte benefici convertiti a canonicati) a quella chiesa, lo fu perchè pensava di formare una sola massa di rendita con quelle del rispettivo Clero per costituirvi una chiesa ricettizia limitata per far percepire egualmente tutti i componenti di essa, quello che poi non ha avuto più luogo. Intanto questi canonicati si non conferiti a piacere, a discapito altrui e senza il detto alleviamento delle fatiche di chi è privo di quelle rendite, perchè se si potessero annoverare pesi, che nel fatto non si hanno, come concurati, questi riflettono la carica del Parroco ossia Arciprete, ed economo aggiunto, in quali ne ricevono ben distinte mercedi. Attesochè dunque coloro che sono ordinati in seno di quella chiesa fan parte di esso rispettivo Clero in ragione del tempo dell'Ordinazione circa la precedenza.

Attesochè l'esponente, essendo fra questi, ed il più Decano, non deve nè può considerarsi come nuovo venuto, e come novello ascritto, perchè egli dopo essersi ordinato a titolo della medesima chiesa fece parte del rispettivo Clero, e vi stette per diversi anni, e —l'esser poi stato assente non costituisce rinuncia, non stabilisce prescrizione di diritti, perchè questi corrono colla vita, com'è logico e com'è stato sempre per consuetudine.

Attesochè nel fatto i sacerdoti fu D. Nicola Fosca, D. Vincenzo Macchiusi, i furono D. Paolo d'Amore e D. Petrantonio Carusoni, e questo pria di venire Arciprete, essendo stati chi più chi meno lungamente assenti da questa chiesa ritirati in patria, e rientrando nella chiesa, furono reintegrati del loro primiero posto e diritto.

Attesochè a questa base dietro il rescritto di Monsignor Vicario Capitolare di Marsi de' 16 scorso Agosto, col quale si ordinava al Reverendo Clero di reintegrare il sottoscritto di tutti i diritti che gli appartengono come sacerdote indigeno, esso Clero assegnava al medesimo il secondo posto nel coro dopo l'Arciprete titolare, cioè il posto appresso al sacerdote D. Niccola Tuccieri, che solo gli conta anteriorità di ordinazione fra gli attuali (Sebbene

essendo stato questo ordinato a titolo della chiesa di Revere, non ne avrebbe diritto) di che l'esponente si acquetava, avendo proseguito nelle funzioni posteriori ad occupare il medesimo posto.

Attesochè la deliberazione citata dal Reverendo Clero, che ha avuto luogo posteriormente a tali fatti, per quanto è ingiusta e contro il proprio fatto; è in opposizione di quanto lo stesso ha dichiarato nella prima parte di essa deliberazione, talmentechè mentre con questa ammette l'esponente alla partecipazione di tutti i diritti, emolumenti, onori, oneri di questa chiesa, colla seconda parte poi vorrebbe che occupasse il posto del sagrestano.

Attesochè il maggiore incomodo e la maggior fatica del Reverendo Clero nell'esercizio del suo ministro, cennati nel terzo considerando della ripetuta deliberazione per il che si vorrebbe la precedenza, si affrontano, se pur può dirsi incomodo e fatica, nella ricorrenza delle funzioni avventizie, alle quali ognuno è libero di intervenire, ma tutti intervengono per quell'emolumento relativo, dividendosi tutto il provento fra i presenti. Per la qual cosa l'esponente anzichè meritare degli appunti dovrebbe esserne ringraziato, perchè ha contribuito al maggior guadagno de' superstiti, come alla maggior probabilità di alcun di essi di occupare que' canonicati ai quali il deducenti avea per meriti da potervi aspirare.

Attesochè non si addicano all'esponente le gratuite vulneranti parole gettate in questo terzo considerando della ripetuta deliberazione, cioè 'che non ha alcun precedente in detta chiesa, nè titoli di dignità personale', delle quali parole si domanda dalle giustizia del lodato Monsignor Vicario l'ordine del radiamento come costituenti libello famoso, e dettate forse da quelli che mancano assolutamente di questi precedenti quali intrusi in detta chiesa, perchè ordinati altrove, e godenti di quel titolo a forza di petulanze e miserezioni.

Per tutte queste ragioni il sottoscritto si attende dalla imparzialissima giustizia di Monsignor Vicario Capitolare de'Marsi quel posto e precedenza che gli compete, rigettando ed annullando la seconda parte della ridetta deliberazione del Reverendo Clero."

Post haec Vicarius Capitularis, aequa lance omnibus persensis ab utraque parte adductis rationum momentis, sequens edere decretum existimavit.

1. Attesochè costa in fatto che il nominato Don Francesco D'Amore è stato abitualmente essente dalla patria per lo spazio di oltre 30 anni, quanti sono sufficienti ad indurre la prescrizione di qualunque diritto—2. Attesochè non costa che a detta assenza sia concorso esplicitamente il beneplacito del Clero locale, o quello più interessante dell'Ordinario Diocesano—3. Attesochè per la lunghissima lontananza del sacerdote d'Amore dalla chiesa di sua origine forza naturalmente la presunzione, che egli abbia rinunziato implicitamente a qualunque diritto, che per ragione della sua primitiva incardiazione in essa gli appartenova: presunzione che viene anche avvalorata dalla precitata domanda colla quale il medesimo si faceva a chiedere di essere riamesso alla partecipazione della predetta chiesa, con che veniva a

constatare di essere anche esso persuaso che ne aveva perduto ogni dritto per avervi implicitamente rinunciato col fatto.

Attesochè nel rincontro non trattasi soltano di dritto di precedenza, ma piuttosto di un certo onere da cui il d'Amore vorrebbe sottrarsi, stantechè gli ultimi sacerdoti del ripetuto Clero hanno l'obbligo d'inservir da ministri ne' Vesperi e messe solenni che si celebrano in quella chiesa parrocchiale, non è conforme all' equità, che mentre tutti gli altri sacerdoti del luogo si sono sobarcati nel rispettivo loro turno a siffatto peso, egli il sig. d'Amore, senza avervi mai sottostato, perchè volontariamente essente da che fu ordinato sacerdote, venga ora a fruire del soli privilegi derivanti dalla sua anzianità.—5. Attesochè facendosi ragione alle pretese del reclamante si aprirebbe troppo libero campo alla frode ad al dolo, giacchè ogni sacerdote dello stesso luogo nei primordi del suo presbiterato potrebbe appartarsi dalla patria per un tempo più o meno lungo, onde esimersi dall'enunciato peso di paratura e ripresentandosi poi quando si fossero posteriormente ordinati altri preti venire a reclamare il posto conveniente all'epoca di sua ordinazione. Per siffatte ragioni approvo la precitata deliberazione resa dal Clero di Cerchio ed ordino che si dia esatta esecuzione a quanto venne stabilito sia nella prima che nella seconda parte in cui fu essa ripartita, talchè l'una non abbia effetto senza l'adempimento dell'altra: così ec. s'intimi a chi di ragione."

Ne hoc quidem decretum arrisit sacerdoti Francisco d'Amore. Quare ad Sacratissimum Principem appellationem interponere e re sua putavit, iurium et praeeminentiarum reintegrationem efflagitans hoc modo. "Il sacerdote D. Francesco D'Amore di Cerchio Diocesi di Marsi prostrato al bacio dei Santissimi Piedi espone, che nel 1832 ottenne dal suo Ordinario la discessoria per Farindola paese della Diocesi di Penne in virtù della quale si ebbe da Mons. Ricciadone, allora Vescovo di Penne, l'accettazione. Nel 1847 il successore del Ricciadone D. Vincenzo d'Alfonso gli ordinò di ottenersi un sencondo beneplatito dal suo Ordinario di Marsi, e l'ottenne in forza del quale continuò a stare nella Diocesi di Penne, ove ha dimorato dal 1832 al 1867. Ora ossendosi restituito alla propria Diocesi col tornare alla sua patria, l'oratore avanzò dimanda al Vicario Capitolare dei Marsi per essere reincorporato nella chiesa rinnumerata del comune di Cerchio sua patria, e si ebbe favorevole rescritto. Ciò non ostante in data dei 7 Gennaio corrente l'oratore si ricevè dalla curia parrocchiale un'altra decisione del Vicario Capitolare con la quale il supplicante è condannato ad avere l'ultimo posto tra i preti che compongono il Clero di Cerchio sua patria, mentre per la sua età di anni 63 e per la sua ordinazione è il primo di tutti. Supplica pertanto la S. V. di emettere le opportune provvide affinchè il supplicante venga reintegrato nei suoi diritti. Che ec."

Secretarius S. C. C., D. Petrus Gianelli, archiep. Sardinus post receptam informationem ab episcopali Marsorum Curia sub data 11. V. 1868 recursum admisit, et collegit argumenta utriusque partis. Animadvertit praeprimis Cleri patronus hac iudicii sedi agi haud posse de reintegratione

*ex iure* assequenda 1. Quia sacerdos d'Amore litem contestatus est super instantia, quae *ex gratia* petit" ...*di rincorporarsi nella chiesa...* et sicuti verba haec idem sonant ac iterum adscribi, ideo quaestionem iuris omnino excludere videntur. Hoc autem adeo verum esse ait, ut quoties secus res foret, diverso verborum cortice libellum concipere debuisset: 2) quia signata a Clero gratia, ipse egit apud Vicarium Capitularem non contra integram resolutionem diei 31 aug. 1867, sed tantum contra secundum partem, qua postremus stallus in choro, atque ultimus locus in processionibus, aliisque functionibus ecclesiasticis adsignatus fuerat: 3) quia in precibus huic S. Congregationi expositis, relationem habuit singulis actibus in causa factis super reintegratione *ex gratia*, omniumque exemplar in precibus inseruerit. Et quamvis videatur agere velle *ex iure* coram hac S. Congregatione, eo quia petit "...*affinchè il supplicante venga reintegrato ne' suoi diritti*" hoc tamen nullimode attendi debere subiungit, quia in iudiciis quasi contrahitur proindeque libellus post litem contestationem mutari nequit amplius ad tradita in leg. 75 ff. *de diver. reg. iur. ant.*, in Reg. 33 *de reg. iur. in 6.*, Piton. *de contr. Pat. Alleg. 2, n. 19. et Lotter. de re benef. lib. 3 quaest. quaest. 17, num. 142 et seqq.*

Hisce praemissis, institit totam quaestionem ad hoc cohiberi, utrum Clerus Franciscum d'Amore iterum adscribens suae ecclesiae, ultimum stallum in choro, postremumque locum in ecclesiasticis functionibus ei tribuere potuerit, facultatibus praesertim utens cuique donatori ex iure concessis, legem, quam sibi velit, dicere in donationis actu.

Atque primo ut probet, sacerdotem d'Amore merito in resolutione diei 31 Augusti 1867 habitum fuisse tamquam omni iure destitutum reintegrationem petendi in ecclesia in vim antiquae adscriptionis, adnotat praesertim *Cap. Extirpandae 30 Quo vero de praeb. Cap. 3. Ex gestis 2, Cap. Relatum 4, Cap. Conquerente 6, Cap. Cum ad hor. 16, et Cap. Clericus 17, de Cler. non resid. in benef. vel praeb.*, ex quibus erui arguit, unumquemque ex clericis, ecclesiae redivitibus fruentem, ad residentiam cogi ex fundatorum voluntate, ex perceptionis natura, atque ab ipsa hierarchiae ecclesiasticae antiquissima, et ferme Apostolica institutione, cui praecepto cohaerent Tridentini Patres *Sess. 6, Cap. 2, et pressius Sess. 24 Cap. 12 ver. Praeterea de reformat.* Quo posito extra dubii aleam collocandum esse putat sacerdotem d'Amore, propter absentiam trigintaquinque annorum, ab anno nimirum 1832 ad 1867, iure suo cecidisse extacita renuntiatione in casu omnino admittenda, cum ob rerum naturam, idest ob ecclesiae institutionem, impossibile sit tacitum expresso haud aequipollere.

Neque regerendum esse ait, Synodum Tridentinam residentiam praescripsisse pro canonicis vel beneficiariis tantum. Ex verbis enim citatorum capitulum sponte fluit, idem voluisse ius pro illis omnibus, qui ratione residentiae fructus faciunt suos. Insuper ad hos semper Tridentinam dispositionem ampliandam, fore urget ex notissimo principio "*Ubi eadem ratio, eadem iuris dispositio esse debet*" nec non ex *l. 14 et l. 17 ff. de leg. S. S. et longa consuet.*; quod et confirmatur ab ipsius sacerdotis facto, qui petit "*...di*

*rincorporarsi nella Chiesa...*" seu iterum adscribi; quibus verbis satis abunde significasse autumat ius vetus preptum omnino fuisse. Hoc autem ea magis tenendum esse inquit, nedum ob illegitimam diuturnamque absentiam, sed quia vix ac nativam ecclesiam deseruit, in alia diocesi cooptari etsi peperam tentaverit. Nec praetereundum esse instat, rotali maxime inspecta iurisprudencia, reintegrationem ei dari qui iure possedit, atque iniuria e possessione deicitur, non ei vero qui vacuum sponte sua possessionem ipsam reliquerit. Haec autem extrema non concurrere in casu adfirmat, quia sacerdos d'Amore, nemine cogente, ecclesiam deseruit per annos trigintaquinque.

Hoc modo se rebus habentibus, Cleri patrocinator primum caput defensionis suae concludit, pro certo habens, sacerdotem d'Amore qualibet destitui facultate reintegrationem petendi ex *iure* in vim primitivae adscriptionis; quo posito quaestio subalterna de praeminentiis ex *iure* vindicandis mole sua ruit, cum et implicite eam dirimi ex definitione praeiudicialis quaestionis arbitretur.

Uterius autem procedens, secundum defensionis suae caput aggreditur asserens, per viam gratiae tantum Clerum iterum adscripsisse sacerdotem d'Amore, et propterea nonnisi postremus stallus in choro, ultimusque locus in ecclesiasticis functionibus adsignari poterat, iustitia et aequitate id suggerentibus, ne praesbyterorum iura laederentur, illorum scilicet, qui, tamquam postremi adscripti, officia graviora hactenus sustinere coguntur. Huiusmodi autem adsignationem penitus cohaerere iuri canonico, Sacrarum Congregationum iurisprudenciae, et legi civili. Quandoquidem sustinet S. Canones *Cap. Cum certum de maiorit, et obed. Glosa ad Cap. fin, verb. Antiquior de consuetud. in 6.* statuere praeminentias deberi antiquiori in possessione, cum disciplinae adhaeret haec. S. Congregatio in *Callien. Praeminentiae 18 aug. 1791 (2, Romana Praecedentiae 25 Nov. 1754.* Igitur nec non S. Rituum Congregatio in *Sutrina Praecedentiae 11 Iunii 1701, Viterbien. 1 Oct. 1661, Ianuen. 2 Iulii 1639).*

Nec secus res definienda erat secundum iuris civilis regulas, prosequitur orator.

Neque attendam esse in casu ait decisionem editam a S. Rituum Congregatione in *Triventina praecedentiae 29 Martii 1659,* quam sacerdos d'Amore invocat, quia ibi species erat de duobus, eadem die in possessionem, immisissis, adeout praeminentia nonnisi ab ordinis anterioritate desumi posset, remota penitus indagine de possessione, uti ex verbis citatae decisionis liquido constat.

Aliud vero argumentum desumit 1. ex eo quod Clerus Franciscum d'Amore iterum adscribens nullo cogente iure, veram, propriamque explevit donationem quae sicuti omnino pendet a libero donantis arbitrio *l. 10. Cod. Nec ignoramus de donat. l. 1, l. 29, ff. eod. l. 82 ff. de reg. iur.,* ita conditionum onus, quas donator velit, ex sui natura secumfert, exclusis tantum illis a Lege improbatis.

Postremum denique suae defensionis caput Cleri patronus expedit, probans ob rerum adiuncta tribuendum esse sacerdoti d'Amore postremum

stallum in Choro: ultimumque locum in ecclesiasticis functionibus, etsi de reintegracione, ex *iure* vindicanda lis mota fuisset, ne scilicet malitiis indulgeatur, et ne futuri adscribendi hoc malum sancitum exemplum imitentur in praeiudicium ecclesiae, et detrimentum cultus divini.

### DUBIUM

*An et quomodo decretum curiae Episcopalis marsorum sit confirmandum, vel infirmandum in casu.*

*· Decretum esse confirmandum, et amplius.*

GERARDUS OESTERLE, O. S. B.